

**Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Provincia di Napoli**

**Ordinanza Commissariale n. 020 del 31.03.2014**

**La Commissione straordinaria**

- **VISTO** il T.U.LL.SS. R.D. 27/07/34 n°1256
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n.320/54;
- **VISTO** il D.M. 15/12/1995 n° 592
- **VISTA** la Legge Regionale n.25 del 23.8.1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la D.G.R.C. n° 916 del 21/12/2010;
- **VISTA** l'O.M. 09/08/2012;
- **VISTA** la denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali pervenuta dal Servizio veterinario Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL NA 2 Nord;

**ORDINA**

al Sig. PIGNATA FRANCESCO, nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 22/03/1963 e residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA in VIA DOMIZIANA, 7, detentore dell'allevamento della specie bovina di proprietà di PIGNATA FRANCESCO, afferente all'azienda cod. az.: IT034NA003, sita in GIUGLIANO IN CAMPANIA, in VIA DOMITIANA PODERE, 7

- l'isolamento dei capi che sono risultati o che risulteranno infetti da TUBERCOLOSI ovvero dubbi dal resto degli animali,
- il sequestro sanitario dell'azienda con le seguenti prescrizioni tassative:
  - nessun animale può uscire dall'allevamento salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
  - il letame proveniente dalla stabulazione deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, cosparso di disinfettante e conservato per almeno cinque mesi prima dell'utilizzo;
  - i locali e le attrezzature devono essere opportunamente disinfettati;
  - l'accesso a persone estranee deve essere impedito e devono essere tenuti lontani cani ed altri animali vettori anche passivi di malattia;
  - ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi limitrofi deve essere impedito;
  - deve essere impedito l'allontanamento dal luogo infetto di foraggi, attrezzi, letame ed altre materie o oggetti in grado di provocare la malattia;
  - gli animali non devono essere abbeverati in corsi d'acqua o in vasche con esse comunicanti;
  - devono essere largamente sparse sul suolo sostanze disinfettanti appropriate;
  - i locali e le attrezzature devono essere opportunamente disinfettati;
  - la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o dubbi, quest'ultima seguita dalle disinfezioni previste;
  - il latte dei capi infetti o dubbi può essere utilizzato unicamente per l'alimentazione animale solo previo trattamento termico e nell'ambito dell'allevamento o distrutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'utilizzo del latte prodotto da vacche e bufale che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici, è subordinato alla richiesta di autorizzazione al Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ai sensi della D.G.R.C. n° 1227 del 18/07/2008 – cap. 1 e secondo le prescrizioni impartite dall'autorità competente;
  - la monta deve essere impedita;
  - i capi nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento.
- l'accudimento degli animali nel rispetto del D. L.vo 146/01, del Reg. CE n° 1/05 e di ogni altra disposizione in materia di benessere animale;

### DISPONE

che il presente atto venga notificato:

- al Sig. PIGNATA FRANCESCO;
- al Servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; dal Servizio veterinario di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione;
- al Comando di Polizia Municipale di GIUGLIANO IN CAMPANIA;
- alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

dalla scrivente amministrazione, che provvederà anche alla sua pubblicazione sull'Albo pretorio.

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL NA 2 Nord, il Servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL NA 2 Nord, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio ed il Comando della Polizia Municipale del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA verificheranno la perfetta esecuzione della presente Ordinanza.



La Commissione straordinaria  
*[Handwritten signature]*

A norma dell'art. 3 comma IV° della legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale – Campania; che, in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; che, a norma dell'art. 4 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il \_\_\_\_\_, Dirigente del settore \_\_\_\_\_; che gli atti relativi possono essere visionati presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA, nei giorni \_\_\_\_\_ nel seguente orario \_\_\_\_\_